

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

E' una polizza che garantisce il Locatario (Contraente), in favore del Locatore (Assicurato), per i danni materiali e diretti che colpiscono i beni strumentali oggetto di un contratto di Leasing, causati da tutti i rischi salvo quanto esplicitamente escluso, nonché tutela il Locatore per la Responsabilità Civile per danni a terzi derivante da un fatto accidentale prodotto dai beni strumentali assicurati.



Che cosa è assicurato?

- ✓ **Danni alle cose:**
L'Impresa di Assicurazione garantisce, nel corso della durata contrattuale, i danni materiali e diretti causati ai beni assicurati, specificatamente indicati in polizza e dati in locazione dall'Assicurato al Contraente, in conseguenza di un qualunque evento accidentale non espressamente escluso.
- ✓ **Responsabilità Civile verso Terzi:**
L'Impresa di Assicurazione si obbliga a tenere indenne l'Assicurato entro il massimale previsto in polizza, per le somme che sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile, a titolo di risarcimento, per danni a lui imputabili involontariamente cagionati a terzi per lesioni personali e danneggiamenti a cose o animali, in conseguenza di un fatto accidentale prodotto dalle cose assicurate date in locazione al Contraente. L'Assicurazione si estende ai danni conseguenti ai vizi di costruzione.

Data la natura variabile della attività e di destinazione d'uso per i quali sono utilizzati i beni assicurati e delle realtà soggettive che ciascuna attività potrebbe avere, le garanzie previste dalla Polizza possono essere derogate e/o integrate da specifiche garanzie e normative da convenirsi tra l'Impresa di Assicurazione ed il Contraente e che dovranno risultare dal contratto di assicurazione sottoscritto da entrambe le Parti.

La somma assicurata per la "Sezione Danni alle cose", per ciascun bene strumentale deve corrispondere al costo di rimpiazzo a nuovo, ossia al prezzo di listino, comprese le spese di imballaggio, trasporto, dogana, montaggio e collaudo ed escluso ogni sconto o prezzo di favore, di una cosa nuova uguale o equivalente per caratteristiche, prestazioni e rendimento economico.



Che cosa non è assicurato?

Non sono assicurabili beni strumentali:

- ✗ posti in fabbricati ubicati al di fuori del territorio della Repubblica Italiana;
- ✗ che abbiano sofferto nell'ultimo quinquennio danni della medesima natura di quelli risarcibili in base alla presente polizza.
- ✗ posti in fabbricati in cattive condizioni di statica e manutenzione;
- ✗ adibiti ad uso personale o per scopi non professionali;
- ✗ che siano natanti e cose su di essi installate, aeromobili e cose su di essi installate, autoveicoli e mezzi di trasporto targati e containers, nonché cose di natura estetica e promozionale.



Ci sono limiti di copertura?

Principali rischi esclusi dall'Assicurazione:

Danni alle cose:

- ! danni di deperimento o logoramento, usura, ruggine, corrosione, incrostazione che siano conseguenze naturali dell'uso o funzionamento o causati da effetti graduali degli agenti atmosferici;
- ! danni a cose per le quali siano trascorsi dieci anni dal 31 dicembre dell'anno di costruzione;
- ! danni causati da difetti già esistenti e/o noti al Contraente o all'Assicurato all'atto della stipulazione della polizza;
- ! danni causati con dolo o colpa grave dell'Assicurato, del Contraente, dei Rappresentanti Legali, degli Amministratori o dei Soci a responsabilità illimitata.

Responsabilità Civile verso Terzi:

- ! danni alle altre cose date in locazione dall'Assicurato;
- ! danni cui debba rispondere il Contraente in dipendenza dell'uso delle cose assicurate;
- ! danni dovuti a responsabilità facenti capo all'Assicurato nella sua qualità di costruttore o fornitore delle cose assicurate.

Valide per entrambe le garanzie:

- ! danni indiretti da qualsiasi causa originati;
- ! danni, le spese, i costi, le perdite di qualsiasi natura direttamente o indirettamente derivanti da mancato, errato, inadeguato funzionamento e/o elaborazione del sistema informativo e/o di qualsiasi impianto, apparecchiatura, componente elettronica, firmware, software, hardware.



Dove vale la copertura?

- ✓ Territorio Repubblica Italiana.



Che obblighi ho?

- All'inizio del contratto
Il Contraente ha il dovere, all'atto della sottoscrizione del contratto, di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e di comunicare l'esistenza di altre assicurazioni per lo stesso rischio.
- Nel corso della durata del contratto
Il Contraente deve comunicare i cambiamenti che comportino un aggravamento o una diminuzione del rischio assicurato. Il Contraente, o in sua vece l'Assicurato, deve provvedere ad aumentare la somma assicurata per ciascuna cosa ogni qualvolta si verificano aumenti del costo di rimpiazzo della cosa stessa.
Le cose assicurate devono essere conservate con diligente cura e tenute in condizioni tecniche e funzionali in relazione al loro uso e alla loro destinazione, secondo le norme della buona manutenzione; esse non devono mai essere adibite a funzioni diverse da quelle per cui sono costruite, né sottoposte a sollecitazioni anormali o superiori a quelle tecnicamente ammesse.
- In caso di sinistro, il Contraente e/o l'Assicurato devono:
Danni a cose:
 - fare quanto è loro possibile per evitare o diminuire il danno ottemperando alle disposizioni dell'Impresa di Assicurazione prima della riparazione;
 - darne avviso all'Intermediario o all'Impresa di Assicurazione entro tre giorni da quando ne hanno avuto conoscenza;
 - in caso di furto, rapina o di sinistro presumibilmente doloso, farne, nei cinque giorni successivi, dichiarazione scritta all'Autorità competente e trasmetterne copia all'Impresa di Assicurazione;
 - conservare le tracce e i residui del sinistro nonché le parti sostituite fino a liquidazione del danno;
 - fornire dimostrazione del valore delle cose danneggiate, dei materiali e delle spese per la riparazione del danno e di quelle sostenute per evitare o diminuire lo stesso;Responsabilità Civile verso Terzi:
 - darne avviso scritto all'Impresa di Assicurazione entro tre giorni dal momento in cui ne è venuto a conoscenza con la narrazione del fatto, l'indicazione delle conseguenze, il nome del danneggiato e di eventuali testimoni, data/luogo/causa del sinistro; nel caso di sinistri mortali o di notevole entità, la comunicazione deve essere preceduta da un telegramma o fax;
 - far seguire, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro.



Quando e come devo pagare?

I premi devono essere pagati all'intermediario oppure all'Impresa di Assicurazione con periodicità annuale. E' possibile richiedere il frazionamento del premio in rate semestrali con un aumento del 3% sul premio annuale, purché il premio minimo di rata non sia inferiore a € 100,00.

Il premio, comprensivo di imposte, può essere pagato tramite assegno bancario, circolare o postale (munito della clausola di "non trasferibilità"), bonifico bancario, carta di credito, carta di debito, oppure con denaro contante nei limiti previsti dalla legge.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

La copertura ha effetto dalle ore 24:00 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24:00 del giorno del pagamento.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24:00 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24:00 del giorno di pagamento, ferme le successive scadenze.

La polizza Leasing ha di norma durata poliennale, in dipendenza della scadenza del contratto di Leasing che il Contraente ha stipulato con l'istituto di Leasing.

Alla data di scadenza convenuta in polizza, la copertura cessa senza necessità di alcuna comunicazione scritta in quanto il contratto è stipulato senza tacito rinnovo.

In caso di anticipato riscatto delle cose assicurate da parte del Contraente come pure nel caso di cessazione del contratto di Leasing per qualsiasi causa, la polizza cessa automaticamente di avere effetto.



Come posso disdire la polizza?

Per i contratti emessi con durata poliennale, è facoltà delle parti recedere al termine di ogni anno mediante preavviso scritto di almeno 60 giorni prima della scadenza della rata annuale, previo benestare della Società vincolataria (Istituto di Leasing).

Il Contraente può recedere dalla polizza, con preavviso di 30 giorni, in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza, tramite invio di una raccomandata da inviarsi entro il 60esimo giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo.

Assicurazione: All Risks e RC per beni strumentali in Leasing



AVIVA

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP aggiuntivo Danni)

Impresa di Assicurazione: Aviva Italia S.p.A.

Prodotto "Leasing Beni Strumentali"

Data di aggiornamento: 01.12.2019
Il Dip aggiuntivo Danni pubblicato è l'ultimo disponibile

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Aviva Italia S.p.A. Via A. Scarsellini 14 – 20161 Milano – Tel: +39 02 2775.1
Numero Verde 800.114.433 sito internet: www.aviva.it PEC: aviva_italia_spa@legalmail.it.

Aviva Italia S.p.A. è una Società del Gruppo Aviva.

Sede legale e sede sociale in Italia - via A. Scarsellini, 14 - 20161 Milano – recapito telefonico 02.2775.1 - sito internet www.aviva.it – casella di Posta Elettronica Certificata (PEC) aviva_italia_spa@legalmail.it per gli aspetti relativi alle informazioni sulle garanzie del contratto assicurativo e per la parte riguardante i sinistri.

L'Impresa di Assicurazione è autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato n.18652 del 09/10/1990 (Gazzetta Ufficiale n.247 del 22/10/1990) e con Provv. ISVAP n.2282 del 25/05/2004 (Gazzetta Ufficiale n.128 del 03/06/2004) - Iscrizione all'Albo delle Imprese di Assicurazione n.1.00091 - Iscrizione all'albo dei gruppi assicurativi n. 038.00005.

In base all'ultimo bilancio approvato, l'ammontare del patrimonio netto di Aviva Italia S.p.A. è pari a 127.430.643€ di cui il Capitale Sociale ammonta a 45.684.400€ e le Riserve Patrimoniali a 86.434.307€.

L'indice di solvibilità dell'Impresa di Assicurazione calcolato in funzione del requisito di capitale basato sullo specifico profilo di rischio dell'Impresa di Assicurazione stessa è pari al 129%.

L'indice di solvibilità calcolato sul requisito minimo patrimoniale richiesto è pari al 287%.

Per ogni dettaglio si rimanda alla sezione E del documento "SFCR" (Relazione sulla Solvibilità e sulla Condizione Finanziaria) pubblicato sul sito internet www.aviva.it.

Al contratto si applica la legge italiana.



Che cosa è assicurato?

Ad integrazione delle informazioni riportate nel DIP Danni, relativamente alla Sezione Danni a cose, si precisa quanto segue:

✓ Danni da Furto

I danni materiali e diretti derivanti dal furto delle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi, sono indennizzabili a condizione che l'autore del furto si sia introdotto nei locali contenenti le cose stesse:

- 1) violandone le difese esterne mediante:
 - a) rottura, scasso;
 - b) uso fraudolento di chiavi false, uso di grimaldelli o arnesi simili;
 - c) uso di chiavi autentiche sottratte o smarrite, sempre che sia stata presentata denuncia all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo entro 24,00 ore dalla data di sottrazione o smarrimento, fermo restando che la garanzia sarà operante entro il termine massimo di 2 giorni dalla data della denuncia;
- 2) per via diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiali o di particolare agilità personale;
- 3) in altro modo, rimanendovi clandestinamente, ed abbia poi asportato la refurtiva a locali chiusi.

L'ampiezza dell'impegno dell'Impresa di Assicurazione è rapportata ai massimali e, se previste, alle somme assicurate concordate con il Contraente.



Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.



Ci sono limiti di copertura?

Ad integrazione delle informazioni riportate nel DIP Danni, si precisa quanto segue.

SEZIONE DANNI A COSE

Esclusioni

Oltre a quanto indicato nel DIP Danni, sono esclusi i danni:

- ! di natura estetica che non compromettano la funzionalità delle cose assicurate salvo che siano conseguenza diretta di danni risarcibili ad altre parti delle cose assicurate;
- ! per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore e/o venditore delle cose assicurate;
- ! a tubi o valvole elettroniche di qualsiasi genere, a lampade o ad altre fonti di luce salvo che siano conseguenza diretta di danni risarcibili ad altre parti delle cose assicurate;
- ! ai conduttori elettrici esterni alle cose assicurate;
- ! i danni derivanti da guasti meccanici e/o elettrici al materiale refrattario, ad utensileria, organi o parti accessorie intercambiabili o montabili per una determinata lavorazione, nonché a forme, matrici, aghi, stampi, mole, organi di frantumazione, nastri di trasmissione, funi, corde, cinghie, pneumatici, gomme e simili, salvo che tali danni siano conseguenza diretta di danni risarcibili verificatisi ad altre parti delle cose assicurate;
- ! dovuti a ammanchi constatati in sede di inventario o di verifiche periodiche, smarrimento in genere;
- ! verificatisi in conseguenza di montaggi o smontaggi e collaudo non connessi a lavori di pulitura, manutenzione e revisione, nonché in occasione di trasporto e trasferimento e relative operazioni di carico e scarico salvo che tali operazioni siano eseguite sul luogo di installazione delle cose assicurate;
- ! verificatisi in occasione di terremoto, maremoto o eruzione vulcanica;
- ! dovuti all'inosservanza delle prescrizioni per l'installazione, la manutenzione e l'esercizio, indicate dal costruttore e/o fornitore delle cose assicurate.

Sono comunque esclusi

- ! i danni, i difetti o disturbi di funzionamento, nonché i danni a moduli e componenti elettronici dell'impianto assicurato (ivi compresi i costi della ricerca e dell'identificazione di difetti) la cui eliminazione è prevista dalle prestazioni normalmente comprese nei contratti di assistenza tecnica; non sono comunque indennizzabili, a prescindere dall'esistenza e dalle prestazioni del contratto di assistenza tecnica, i costi (comprensivi della manodopera e dei pezzi di ricambio) sostenuti per:
 - controlli di funzionalità e manutenzione preventiva;
 - eliminazione dei disturbi e difetti a seguito di usura;
 - riparazione e/o eliminazione dei danni, difetti e disturbi (parti di ricambio e costi di manodopera) verificatisi durante l'esercizio, senza concorso di cause esterne, salvo i danni di incendio, esplosione e scoppio;
 - aggiornamento tecnologico.
- ! i danni alle cose assicurate causati da fenomeno elettrico di origine esterna trasmessi tramite la rete di alimentazione elettrica, la rete di comunicazione telefonica o la rete di comunicazione dati qualora:
 - le apparecchiature assicurate non siano difese in maniera integrata e coordinata con sistemi contro i disturbi elettrici provenienti dalle linee di comunicazione con dispositivi ad intervento rapido;
 - l'impianto elettrico che le alimenta e l'impianto di messa a terra non siano a norma di legge;
 - dal medesimo evento che ha causato il danno non risulti danneggiato un dispositivo di protezione contro i danni o disturbi elettrici, dedicato alle cose assicurate danneggiate, oppure non risulti danneggiato l'interruttore differenziale o altro elemento di protezione contro la sovratensione o la sovracorrente installati dopo il contatore dell'azienda distributrice dell'energia elettrica che alimenta l'impianto elettrico al quale sono collegate le cose assicurate.

Nel caso in cui il fenomeno elettrico di origine esterna colpisca le apparecchiature senza danneggiare i sistemi di protezione di cui sopra, la franchigia prevista in polizza s'intende elevata al 35% fermo il minimo convenuto.

- ! i danni alle cose assicurate in deposito, giacenza, immagazzinamento o che non siano collaudati e pronti all'uso cui sono destinati.

Danni da Furto - Mezzi di chiusura e protezione – Operatività dell'assicurazione

La garanzia è prestata alla condizione che ogni apertura verso l'esterno dei locali contenenti le cose assicurate, situata in linea verticale a meno di 4 mt. dal suolo o da superfici acquee o da ripiani accessibili e praticabili, per via ordinaria, senza impiego di mezzi artificiali o di particolare agilità personale, sia difesa, per tutta la sua estensione, da robusti serramenti in legno, materia plastica rigida, vetro antisfondamento, metallo o lega metallica, chiusi con serrature o lucchetti di sicurezza o altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall'interno, oppure sia protetta da inferriate fissate nel muro.

Nelle inferriate e nei serramenti di metallo o lega metallica sono ammesse luci, se rettangolari, di superficie non superiore a 900 cmq. e con lato minore non superiore a 18 cm. oppure, se non rettangolari, di forma inscritta nei predetti rettangoli, ovvero di superficie a 400 cmq. Negli altri serramenti sono ammessi spioncini o feritoie di superficie non superiore a 100 cmq. Se i mezzi di chiusura non corrispondono ai requisiti sopra indicati, per singolo sinistro, è applicato lo scoperto pari al 25% con il minimo della franchigia prevista per la presente Sezione I - Danni alle cose.

Impianto di condizionamento

Qualora il costruttore o il fornitore prescriva un impianto di condizionamento d'aria, non sono indennizzabili i danni che si verificano in seguito a variazioni dei valori dell'umidità e della temperatura ambientali, causate da un mancato o difettoso funzionamento dello stesso, qualora non risulti funzionante un impianto di segnalazione ottica od acustica, completamente indipendente dall'impianto di condizionamento, che indichi o segnali guasti o variazioni dei valori, e sempre che questa

segnalazione sia in grado di provocare l'intervento immediato per prevenire o limitare il danno, anche al di fuori dell'orario di lavoro.

SEZIONE RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI

Esclusioni

Oltre a quanto indicato nel DIP Danni, sono operanti le seguenti delimitazioni:

Non sono considerati terzi:

- a) il legale rappresentante, i soci a responsabilità illimitata e gli amministratori dell'Assicurato e le persone che si trovino con essi in rapporto di parentele o affinità e con essi conviventi;
- b) le persone che subiscono il danno in occasione di lavoro o servizio per l'Assicurato o siano in rapporto di dipendenza, anche occasionale, da esso o di collaborazione con esso.

L'assicurazione non comprende:

- ! i danni da furto;
- ! tutti i rischi di Responsabilità Civile per i quali, a norma di legge è obbligatoria l'assicurazione;
- ! i danni dovuti a responsabilità volontariamente assunta dall'Assicurato e/o Contraente non derivanti direttamente dalle leggi in vigore;
- ! i danni da inquinamento in genere;
- ! danni derivanti da detenzione e/o impiego di esplosivi, di sostanze radioattive o di apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche, come pure i danni che in relazione ai rischi assicurati, si siano verificati in connessione con fenomeno di trasmutazione del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche.

A VALERE PER ENTRAMBE LE SEZIONI

Esclusioni

Oltre a quanto indicato nel DIP Danni, sono esclusi i danni:

- ! verificatisi in occasione di guerra e atti di guerra in genere (dichiarata e non), invasione, occupazione militare, guerre civili, usurpazione di potere, ribellione, rivoluzione, insurrezione o altri eventi simili, requisizione, nazionalizzazione, sequestro, confisca, tumulti popolari, scioperi, sommosse, occupazioni di fabbrica o di edifici in genere, atti dolosi compresi quelli vandalici,
- ! di terrorismo e sabotaggio, a chiunque riferibili, salvo i danni di furto;
- ! verificatisi in occasione di esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, salvo che il Contraente o l'Assicurato provi che il sinistro non ha alcun rapporto con tali eventi.

Franchigie/Limiti di indennizzo

Data la natura variabile delle attività e dei beni assicurati, a seconda della trattativa individuale intercorsa tra il Contraente e l'Impresa di Assicurazione, le singole garanzie possono prevedere specifiche franchigie e/o limiti di indennizzo che risulteranno dalla documentazione contrattuale sottoscritta da entrambe le Parti.

RIVALSA


L'Impresa di Assicurazione rinuncia al diritto di surrogazione, salvo il caso di dolo, nei confronti del Contraente, in deroga a quanto previsto dall'art. 1916 C.C.





Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?


Cosa fare in caso di sinistro?	Denuncia di sinistro: Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
	Assistenza diretta/in convenzione: Non previsto
	Gestione da parte di altre imprese: Non previsto
	Prescrizione: Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze, mentre gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.


Dichiarazioni inesatte o reticenti	Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione.
Obblighi dell'impresa	Il pagamento dell'indennizzo in contanti è eseguito dalla Società alla propria sede ovvero alla sede dell'agenzia alla quale è stata assegnata la polizza, entro 30 giorni dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale di perizia definitivo, sempreché sia trascorso il termine di 30 giorni dalla data del sinistro e non sia stata fatta opposizione.

 Quando e come devo pagare?	
Premio	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
Rimborso	In caso di recesso per sinistro, l'Impresa di Assicurazione rimborsa, entro 30 giorni dall'efficacia dello stesso, la parte di premio netto di imposte, relativa al periodo di assicurazione non usufruito.

 Quando comincia la copertura e quando finisce?	
Durata	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
Sospensione	<u>Sospensione dell'assicurazione per le cose assicurate danneggiate – Sezione Danni a cose</u> Avvenuto il sinistro, l'assicurazione per le cose danneggiate resta sospesa, limitatamente ai danni di natura elettrica o meccanica, fino alla loro riparazione definitiva che ne garantisca il regolare funzionamento.

 Come posso disdire la polizza?	
Ripensamento dopo la stipulazione	Non previsto
Risoluzione	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.

 A chi è rivolto questo prodotto?	
<p>Il prodotto è rivolto a persone giuridiche che abbiano sottoscritto un contratto di Leasing su beni strumentali nuovi e che abbiano interesse, per tutta la durata del Leasing medesimo, a:</p> <ul style="list-style-type: none"> - garantire al locatore (Assicurato) un risarcimento per i danni materiali e diretti che colpiscano il bene oggetto di Leasing per qualsiasi causa (salvo quanto esplicitamente escluso); - tenere indenne il locatore per le somme che questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile per danni involontariamente causati a terzi per fatto accidentale provocato dal bene oggetto dell'assicurazione. 	

 Quali costi devo sostenere?							
<ul style="list-style-type: none"> - Costi di intermediazione la quota parte percepita in media dagli Intermediari è pari al 18,7% sul premio imponibile – al netto delle imposte. - Costi di spesa di acquisizione e gestione Il costo trattenuto dall'Impresa di Assicurazione a titolo di spesa di acquisizione e gestione del contratto di Assicurazione è pari alle seguenti percentuali indicate nella tabella che segue: <table border="0" style="margin-left: 20px;"> <tr> <td>Incendio</td> <td>10,55%</td> </tr> <tr> <td>Furto (Altri danni ai beni)</td> <td>9,19%</td> </tr> <tr> <td>R.C. Generale</td> <td>14,77%</td> </tr> </table> applicate sui premi imponibili – al netto delle imposte. 		Incendio	10,55%	Furto (Altri danni ai beni)	9,19%	R.C. Generale	14,77%
Incendio	10,55%						
Furto (Altri danni ai beni)	9,19%						
R.C. Generale	14,77%						

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice	<p>Eventuali reclami riguardanti o il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto all'Impresa di Assicurazione:</p> <p>Aviva Italia S.p.A. - SERVIZIO RECLAMI Via A. Scarsellini, 14 - 20161 Milano fax 02 2775.245 indirizzo e-mail: reclami.danni@aviva.com</p> <p>L'Impresa di Assicurazione darà riscontro entro quarantacinque giorni dalla data di ricevimento del reclamo. I reclami presentati all'Impresa di Assicurazione con riferimento ai comportamenti di Broker, loro dipendenti e/o collaboratori, saranno trasmessi senza ritardo all'intermediario stesso dandone contestuale notizia al reclamante.</p>
All'IVASS	<p>Nel caso in cui il reclamo presentato all'Impresa Assicuratrice abbia esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, PEC: ivass@pecivass.it. Info su: www.ivass.it.</p>
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:	
Mediazione	<p>Interpellando un Organismo di Mediazione fra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it. (Legge 9/8/2013, n. 98).</p>
Negoziazione assistita	<p>Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa.</p>
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	<p><u>Arbitrato</u> In caso di disaccordo sulla valutazione e la quantificazione del danno, le Parti possono convenire di rimettersi alla procedura di Arbitrato. Le risultanze delle valutazioni di cui alla Perizia Collegiale sono obbligatorie per le Parti che rinunciano a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza o violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente alla indennizzabilità dei danni.</p>

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA NON DISPONE DI UN'AREA INTERNET DISPOSITIVA RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.

Leasing Beni Strumentali



CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE COMPRENSIVE DI GLOSSARIO

Leasing Beni Strumentali

Condizioni di assicurazione

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

PREMESSA

La Società assicuratrice, in seguito indicata semplicemente Società, si obbliga, nei confronti del Contraente (conduttore, locatario) ed in favore dell'Assicurato (locatore), nei termini ed alle condizioni di questo contratto, verso pagamento anticipato del premio, **nei limiti delle somme assicurate per ciascuna delle apparecchiature nuove per beni strumentali in genere esclusi quelli adibiti ad uso personale o per scopi non professionali**, in seguito chiamate cose, **descritte in polizza e dati in locazione dall'Assicurato al Contraente**, a risarcire l'Assicurato per i danni alle suddette cose ed a tenerlo indenne dalle conseguenze della responsabilità civile che gravino su di lui per danni involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di un fatto accidentale provocato dalle cose assicurate medesime.

Sono comunque esclusi dalla presente assicurazione: natanti e cose su di essi installate - aeromobili e cose su di essi installate - autoveicoli e mezzi di trasporto targati e containers, nonché cose di natura estetica e promozionale.

SEZIONE I - DANNI ALLE COSE

Art. 1 - Rischi assicurati

La Società, in corrispettivo del premio convenuto e anticipato, si obbliga, durante il periodo di efficacia della polizza, nei limiti, alle condizioni e con le modalità che seguono, ad indennizzare i danni materiali e diretti derivanti da sinistri alle cose, descritte in polizza, date in locazione dal Locatore al Locatario.

Art. 2 - Esclusioni

Sono esclusi i danni:

- a) di deperimento o logoramento, usura, ruggine, corrosione, incrostazione che siano conseguenza naturale dell'uso o funzionamento o causati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici, nonché di natura estetica che non compromettano la funzionalità delle cose assicurate salvo che siano conseguenza diretta di danni risarcibili ad altre parti delle cose assicurate;
- b) a cose per le quali siano trascorsi più di dieci anni dal 31 dicembre dell'anno di costruzione;
- c) causati da difetti già esistenti e/o noti al Contraente o all'Assicurato all'atto della stipulazione della polizza o dell'inserimento in garanzia delle cose assicurate;
- d) causati con dolo o colpa grave dell'Assicurato, del Contraente, dei Rappresentanti Legali, degli Amministratori o dei Soci a responsabilità illimitata;
- e) per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore e/o venditore delle cose assicurate;
- f) a tubi o valvole elettroniche di qualsiasi genere, a lampade o ad altre fonti di luce salvo che siano conseguenza diretta di danni risarcibili ad altre parti delle cose assicurate;
- g) ai conduttori elettrici esterni alle cose assicurate;
- h) i danni derivanti da guasti meccanici e/o elettrici al materiale refrattario, ad utensileria, organi o parti accessorie intercambiabili o montabili per una determinata lavorazione, nonché a forme, matrici, aghi, stampi, mole, organi di frantumazione, nastri di trasmissione, funi, corde, cinghie, pneumatici, gomme e simili, salvo che tali danni siano conseguenza diretta di danni risarcibili verificatisi ad altre parti delle cose assicurate;
- i) dovuti a ammanchi constatati in sede di inventario o di verifiche periodiche, smarrimento in genere;

- j) verificatisi in conseguenza di montaggi o smontaggi e collaudo non connessi a lavori di pulizia, manutenzione e revisione, nonché in occasione di trasporto e trasferimento e relative operazioni di carico e scarico salvo che tali operazioni siano eseguite sul luogo di installazione delle cose assicurate;
- k) verificatisi in occasione di terremoto, maremoto o eruzione vulcanica;
- l) dovuti all'inosservanza delle prescrizioni per l'installazione, la manutenzione e l'esercizio, indicate dal costruttore e/o fornitore delle cose assicurate.

Sono comunque esclusi

- m) i danni, i difetti o disturbi di funzionamento, nonché i danni a moduli e componenti elettronici dell'impianto assicurato (ivi compresi i costi della ricerca e dell'identificazione di difetti) la cui eliminazione è prevista dalle prestazioni normalmente comprese nei contratti di assistenza tecnica; non sono comunque indennizzabili, a prescindere dall'esistenza e dalle prestazioni del contratto di assistenza tecnica, i costi (comprensivi della manodopera e dei pezzi di ricambio) sostenuti per:
 - controlli di funzionalità e manutenzione preventiva;
 - eliminazione dei disturbi e difetti a seguito di usura;
 - riparazione e/o eliminazione dei danni, difetti e disturbi (parti di ricambio e costi di manodopera) verificatisi durante l'esercizio, senza concorso di cause esterne, salvo i danni di incendio, esplosione e scoppio;
 - aggiornamento tecnologico.
- n) I danni alle cose assicurate causati da fenomeno elettrico di origine esterna trasmessi tramite la rete di alimentazione elettrica, la rete di comunicazione telefonica o la rete di comunicazione dati qualora:
 - Le apparecchiature assicurate non siano difese in maniera integrata e coordinata con sistemi contro i disturbi elettrici provenienti dalle linee di comunicazione con dispositivi ad intervento rapido;
 - l'impianto elettrico che le alimenta e l'impianto di messa a terra non siano a norma di legge;
 - dal medesimo evento che ha causato il danno non risulti danneggiato un dispositivo di protezione contro i danni o disturbi elettrici, dedicato alle cose assicurate danneggiate, oppure non risulti danneggiato l'interruttore differenziale o altro elemento di protezione contro la sovratensione o la sovracorrente installati dopo il contatore dell'azienda distributrice dell'energia elettrica che alimenta l'impianto elettrico al quale sono collegate le cose assicurate.

Nel caso in cui il fenomeno elettrico di origine esterna colpisca le apparecchiature senza danneggiare i sistemi di protezione di cui sopra, la franchigia prevista in polizza s'intende elevata al 35% fermo il minimo convenuto.

- o) I danni alle cose assicurate in deposito, giacenza, immagazzinamento o che non siano collaudati e pronti all'uso cui sono destinati.

Art. 3 - Delimitazioni di garanzia

a) Danni da furto

I danni materiali e diretti derivanti dal furto delle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi, sono indennizzabili a condizione che l'autore del furto si sia introdotto nei locali contenenti le cose stesse:

- 1) violandone le difese esterne mediante:
 - a) rottura, scasso;
 - b) uso fraudolento di chiavi false, uso di grimaldelli o arnesi simili;
 - c) uso di chiavi autentiche sottratte o smarrite, semprechè sia stata presentata denuncia all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo entro 24,00 ore dalla data di sottrazione o smarrimento, fermo restando che la garanzia sarà operante entro il termine massimo di 2 giorni dalla data della denuncia;
- 2) per via diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale;

3) in altro modo, rimanendovi clandestinamente, ed abbia poi asportato la refurtiva a locali chiusi. La garanzia è prestata alla condizione che ogni apertura verso l'esterno dei locali contenenti le cose assicurate, situata in linea verticale a meno di 4 mt. dal suolo o da superfici acquee o da ripiani accessibili e praticabili, per via ordinaria, senza impiego di mezzi artificiali o di particolare agilità personale, sia difesa, per tutta la sua estensione, da robusti serramenti in legno, materia plastica rigida, vetro antisfondamento, metallo o lega metallica, chiusi con serrature o lucchetti di sicurezza o altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall'interno, oppure sia protetta da inferriate fissate nel muro.

Nelle inferriate e nei serramenti di metallo o lega metallica sono ammesse luci, se rettangolari, di superficie non superiore a 900 cmq. e con lato minore non superiore a 18 cm. oppure, se non rettangolari, di forma inscrivibile nei predetti rettangoli, ovvero di superficie a 400 cmq. Negli altri serramenti sono ammessi spioncini o feritoie di superficie non superiore a 100 cmq. Se i mezzi di chiusura non corrispondono ai requisiti sopra indicati, per singolo sinistro, è applicato lo scoperto pari al 25% con il minimo della franchigia prevista per la presente Sezione I - Danni alle cose.

b) Impianto di condizionamento

Qualora il costruttore o il fornitore prescriva un impianto di condizionamento d'aria, non sono indennizzabili i danni che si verifichino in seguito a variazioni dei valori dell'umidità e della temperatura ambientali, causate da un mancato o difettoso funzionamento dello stesso, qualora non risulti funzionante un impianto di segnalazione ottica od acustica, completamente indipendente dall'impianto di condizionamento, che indichi o segnali guasti o variazioni dei valori, e semprechè questa segnalazione sia in grado di provocare l'intervento immediato per prevenire o limitare il danno, anche al di fuori dell'orario di lavoro.

c) Sospensione dell'assicurazione per le cose assicurate danneggiate

Avvenuto il sinistro, l'assicurazione per le cose danneggiate resta sospesa, limitatamente ai danni di natura elettrica o meccanica, fino alla loro riparazione definitiva che ne garantisca il regolare funzionamento.

Art. 4 - Somme Assicurate

La somma assicurata per ciascuna cosa deve corrispondere al costo di rimpiazzo a nuovo, ossia al prezzo di listino, comprese le spese di imballaggio, trasporto, dogana, montaggio e collaudo ed escluso ogni sconto o prezzo di favore, di una cosa nuova uguale o equivalente per caratteristiche, prestazioni e rendimento economico.

Il Contraente, o in sua vece l'Assicurato, deve provvedere ad aumentare la somma assicurata per ciascuna cosa ogni qualvolta si verifichino aumenti del costo di rimpiazzo della cosa stessa.

Art. 5 - Ispezione delle cose assicurate

La Società ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate; il Contraente ha l'obbligo di fornirle tutte le occorrenti indicazioni e informazioni.

Art. 6 - Obblighi in caso di sinistro

In caso di sinistro il Contraente e/o l'Assicurato devono:

- a) fare quanto è loro possibile per evitare o diminuire il danno, ottemperando alle disposizioni della Società prima della riparazione; le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto dalla legge (art. 1914 C.C.);
- b) darne avviso all'agenzia alla quale è assegnata la polizza o alla Società entro tre giorni da quando ne hanno avuto conoscenza (art. 1913 C.C.);
- c) in caso di furto o rapina o di sinistro presumibilmente doloso farne, nei cinque giorni successivi, dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, indicando il momento e la causa presunta del sinistro e l'ammontare approssimativo del danno; copia di tale dichiarazione dev'essere trasmessa alla Società;
- d) conservare le tracce e i residui del sinistro nonché le parti sostituite fino a liquidazione del danno, senza per questo avere diritto ad alcuna indennità;
- e) fornire dimostrazione del valore delle cose danneggiate, dei materiali e delle spese per la riparazione del danno e di quelle sostenute in relazione agli obblighi di cui ad a).

L'inadempimento di uno degli obblighi di cui ai punti a) e b), può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo (art. 1915 C.C.).

La riparazione del danno può subito essere iniziata dopo l'avviso di cui al punto b); lo stato delle cose non può tuttavia essere modificato, prima dell'ispezione da parte di un incaricato della Società, se non nella misura strettamente necessaria per la continuazione dell'attività; se tale ispezione, per motivi indipendenti dal Contraente o dall'Assicurato, non avvenisse entro 8 giorni dall'avviso di cui al punto b), il Contraente e l'Assicurato potranno prendere tutte le misure necessarie.

Avvenuto il sinistro, l'assicurazione resta sospesa - relativamente ai guasti meccanici ed elettrici - per la cosa danneggiata fino alla riparazione definitiva che ne garantisca il regolare funzionamento.

Art. 7 - Esagerazione dolosa del danno

Se il Contraente o l'Assicurato esagerano dolosamente l'ammontare del danno, dichiarano distrutte o perdute cose che non esistevano al momento del sinistro, occultano, sottraggono o manomettono cose salvate, adoperano a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, alterano dolosamente le tracce e i residui del sinistro o facilitano il progresso di questo, l'Assicurato perde il diritto all'indennizzo.

Art. 8 - Procedure per la valutazione del danno

L'ammontare del danno è concordato dalle Parti direttamente oppure, a richiesta di una di esse, mediante Periti nominati uno dalla Società e l'altro dal Contraente, con apposito atto unico. I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifici disaccordo e anche prima, su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su richiesta di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione è avvenuto il sinistro.

Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.

In caso di disaccordo, purché prima che le parti si rimettano alla procedura di arbitrato, in alternativa le Parti possono rivolgersi all'Autorità Giudiziaria.

Art. 9 - Mandato dei Periti

I Periti devono:

- a) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
- b) verificare l'esattezza delle descrizioni e dichiarazioni del Contraente e accertare se, al momento del sinistro, esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state dichiarate;
- c) verificare se il Contraente e l'Assicurato abbiano adempiuto gli obblighi di cui all'art. 6;
- d) verificare esistenza, qualità e quantità delle cose assicurate alle partite colpite secondo i criteri di valutazione di cui all'art. 4;
- e) stimare e liquidare il danno in conformità alle disposizioni di polizza.

I risultati delle operazioni peritali, concretati dai Periti concordi o dalla maggioranza in caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate), da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

Tali risultati sono obbligatori per le Parti, rinunciando queste fin d'ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo o di violazione dei patti contrattuali e salvo rettifica degli errori materiali di conteggio. La perizia collegiale è valida anche se un Perito rifiuta di sottoscriverla: tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.

I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

Art. 10 - Determinazione dell'ammontare del danno

L'ammontare del danno è determinato, separatamente per ogni cosa colpita, secondo le norme seguenti:

a) Nel caso di danno riparabile:

- 1) stimando il costo di rimpiazzo al momento del sinistro delle cose danneggiate, secondo i criteri di valutazione di cui all'art. 4;
- 2) stimando l'importo totale delle spese, valutate in base ai costi al momento del sinistro, necessarie per rimettere la cosa danneggiata in condizione di poter compiere normalmente le funzioni cui è destinata;
- 3) stimando il valore ricavabile, al momento del sinistro, dai residui delle parti eventualmente sostituite.

Per il calcolo dell'indennizzo si detrae dall'importo stimato come in a) 2) quello stimato come in a) 3).

b) Nel caso di danno non riparabile:

- 1) stimando il costo di rimpiazzo al momento del sinistro delle cose danneggiate, secondo i criteri di valutazione di cui all'art.4;
- 2) stimando il valore della cosa danneggiata al momento del sinistro, tenuto conto della sua vetustà e del suo deperimento per uso o altra causa;
- 3) stimando il valore ricavabile, al momento del sinistro, dai residui.

Per il calcolo dell'indennizzo si detrae dall'importo stimato come in b) 2) quello stimato come in b) 3).

Un danno si considera non riparabile quando le spese di riparazione calcolate in a) 2) sono uguali o superiori al valore della cosa danneggiata, calcolato come in b) 2).

Se la somma assicurata per ciascuna cosa risulta inferiore al suo costo di rimpiazzo al momento del sinistro, l'Assicurato sopporta la sua parte proporzionale di danno, esclusa ogni compensazione con le somme assicurate per le altre cose; tuttavia, non si applicherà tale disposizione qualora si verificino aumenti dei prezzi di listino entro un massimo del 10% della somma inizialmente assicurata per la cosa stessa; qualora tale misura venga superata la predetta disposizione si applicherà solo per l'eccedenza del predetto 10%.

Dall'indennizzo calcolato come ai precedenti commi sono detratte le franchigie fissate in polizza.

Sono escluse dall'indennizzo le spese per eventuali riparazioni provvisorie, le spese supplementari per lavoro straordinario, notturno o festivo e per trasporti a grande velocità o aerei e i costi di eventuali revisioni o modifiche delle cose colpite dal sinistro.

Art. 11 - Limite massimo dell'indennizzo

Salvo il caso previsto dall'art. 1914 del C.C., per ciascuna cosa assicurata la Società per nessun titolo sarà tenuta a pagare somma maggiore di quella rispettivamente assicurata.

Art. 12 - Pagamento dell'indennizzo

Il pagamento dell'indennizzo in contanti è eseguito dalla Società alla propria sede ovvero alla sede dell'agenzia alla quale è stata assegnata la polizza, entro 30 giorni dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale di perizia definitivo, **sempreché sia trascorso il termine di 30 giorni dalla data del sinistro e non sia stata fatta opposizione.**

Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulle cause del sinistro, il pagamento è fatto trascorso l'anzidetto termine di 30 giorni, decorrente dalla data della presentazione da parte del Contraente e/o dell'Assicurato della prova che non ricorre alcuno dei casi previsti dagli artt. 2) d) e 5 delle Condizioni Generali di Assicurazione.

Se sulle somme liquidate è notificato un atto di opposizione nei modi stabiliti dalla legge o un atto di cessione, oppure se l'Assicurato e il Contraente non sono in grado, per qualunque motivo, di dare quietanza del pagamento alla Società, a carico di questa non decorrono interessi; la Società ha facoltà di depositare, con pieno effetto liberatorio, le somme liquidate presso la Cassa Depositi e Prestiti o presso un Istituto di Credito a nome dell'Assicurato, con l'annotazione dei vincoli dai quali sono gravate.

Le spese di quietanza sono a carico dell'Assicurato.

SEZIONE II - RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI DELL'ASSICURATO

Art. 13 - Rischi assicurati

La Società si obbliga nei limiti stabiliti in polizza a tenere indenne l'Assicurato dalle somme che egli sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge a titolo di risarcimento (capitale, interesse e spese), per danni a lui imputabili, involontariamente cagionati a terzi, sia per lesioni personali sia per danneggiamenti a cose od animali, in conseguenza di un fatto accidentale prodotto dalle cose assicurate date in locazione al Contraente. L'assicurazione si estende ai danni conseguenti ai vizi di costruzione.

Art. 14 - Delimitazione dell'assicurazione

Non sono considerati terzi:

- a) il legale rappresentante, i soci a responsabilità illimitata e gli amministratori dell'Assicurato e le persone che si trovino con essi in rapporto di parentele o affinità e con essi conviventi;
- b) le persone che subiscono il danno in occasione di lavoro o servizio per l'Assicurato o siano in rapporto di dipendenza, anche occasionale, da esso o di collaborazione con esso.

L'assicurazione non comprende:

- a) i danni, cui debba rispondere il Contraente in dipendenza dell'uso delle cose assicurate;
- b) i danni alle altre cose date in locazione dall'Assicurato;
- c) i danni da furto;
- d) tutti i rischi di Responsabilità Civile per i quali, a norma di legge è obbligatoria l'assicurazione;
- e) i danni dovuti a responsabilità volontariamente assunta dall'Assicurato e/o Contraente non derivanti direttamente dalle leggi in vigore;
- f) i danni da inquinamento in genere;
- g) danni dovuti a responsabilità facenti capo all'Assicurato nella sua qualità di costruttore o fornitore delle cose assicurate;
- h) danni derivanti da detenzione e/o impiego di esplosivi, di sostanze radioattive o di apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche, come pure i danni che in relazione ai rischi assicurati, si siano verificati in connessione con fenomeno di trasmutazione del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche.

Art. 15 - Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro

In caso di sinistro l'Assicurato deve:

- a) darne avviso, preceduto da telegramma o telex per i sinistri mortali o di notevole gravità, all'agenzia alla quale è assegnata la polizza o alla Società entro tre giorni dal momento in cui ne è venuto a conoscenza, con la narrazione del fatto, l'indicazione delle conseguenze, il nome del danneggiato e di eventuali testimoni, la data, il luogo e la causa del sinistro;
- b) far seguire, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro, adoperandosi alla raccolta degli elementi per la difesa e, se la Società lo richiede, a un componimento amichevole, astenendosi in ogni caso da qualsiasi riconoscimento della propria responsabilità.

L'Assicurato è responsabile di ogni pregiudizio derivante dall'inosservanza dei termini e degli altri obblighi di cui sopra: ove poi risulti che egli abbia agito in connivenza con i terzi danneggiati o ne abbia favorito le pretese, decade dai diritti del contratto.

Art. 16 - Gestione delle controversie - Spese legali

La Società assume, fino a quando ne ha l'interesse, la gestione delle vertenze, tanto in sede giudiziale che stragiudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici e avvalendosi di tutti i diritti spettanti all'Assicurato stesso.

Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato **entro il limite di $\frac{1}{4}$ del massimale stabilito in polizza, per il danno al quale si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società e Assicurato, in proporzione al rispettivo interesse.**

Le spese del processo penale sono sopportate dalla Società fintanto che non vengono a cessare gli interessi di quest'ultima durante lo svolgimento di tale processo, nel qual caso le anzidette spese rimangono a suo carico fino ad esaurimento del giudizio nel grado in cui questo si trova. La Società non riconosce spese da essa non autorizzate, né spese sostenute dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende.

CONDIZIONI VALIDE PER ENTRAMBE LE SEZIONI

Art. 17 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le Dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 C.C..

Art. 18 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24,00 del giorno indicato in polizza, se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24,00 del giorno del pagamento.

Se non vengono pagati i premi o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24,00 del quindicesimo giorno dopo quello della relativa scadenza e riprende vigore dalle ore 24,00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze.

I premi devono essere pagati all'agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società.

Per i casi nei quali la legge od il contratto si riferiscono al periodo di assicurazione, questo si intende stabilito nella durata di un anno, salvo che l'assicurazione sia stata stipulata per una durata minore, nel qual caso esso coincide con la durata del contratto.

Art. 19 - Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 20 - Aggravamento del rischio

Il Contraente deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio.

Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1898 C.C..

Art. 21 - Cessazione dell'assicurazione - rescindibilità annuale

L'assicurazione cessa al momento del riscatto delle cose assicurate da parte del Contraente o a quello della risoluzione o cessazione del contratto di leasing per qualsiasi motivo e in ogni caso termina alle ore 24,00 della scadenza indicata in polizza.

Resta convenuto che, sebbene il presente contratto sia emesso per una durata poliennale, è facoltà delle parti di rescinderlo al termine di ogni anno mediante preavviso da darsi con lettera raccomandata almeno 60 giorni prima della scadenza della rata annuale di premio e con il benestare della Società vincolataria.

Art. 22 - Limitazione dell'indennizzo in caso di esistenza di altre assicurazioni

Se al tempo del sinistro coesistono altre assicurazioni stipulate dall'Assicurato o da altri per suo conto sulle stesse cose assicurate e per gli stessi rischi la presente polizza è operante soltanto per la parte di danno eccedente l'ammontare che risulta coperto da tali altre assicurazioni.

Art. 23 - Inversione dell'onere della prova

In tutti i casi in cui la Società rileva la non indennizzabilità di un danno in dipendenza di qualche delimitazione, generale o particolare, dei rischi assicurati, l'onere della prova che tale danno rientra nella garanzia è a carico del Contraente o dell'Assicurato, il quale intende far valere un diritto all'indennizzo.

Art. 24 - Pagamento dell'indennità - Franchigia

Valutato il danno, concordato l'indennizzo o risarcimento e ricevuta la necessaria documentazione, la Società deve provvedere al pagamento entro 30 giorni. Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del sinistro, il pagamento verrà eseguito solo quando il Contraente e l'Assicurato dimostrino che non ricorre alcuno dei casi previsti dall'art. 2 d).

Il pagamento dell'indennizzo o risarcimento liquidato a termini di polizza è effettuato previa detrazione dell'importo indicato quale franchigia nella corrispondente Sezione di polizza.

Art. 25 - Rinuncia al diritto di surrogazione

La Società rinuncia al diritto di surrogazione, **salvo il caso di dolo**, nei confronti del Contraente, in deroga a quanto previsto dall'art. 1916 C.C..

Art. 26 - Recesso in caso di sinistro

Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, la Società può recedere dall'assicurazione con preavviso di 30 giorni.

In tal caso, entro 30 giorni dalla data di efficacia del recesso, essa mette a disposizione la quota di premio per il periodo di rischio non corso, esclusi l'imposta e ogni altro onere di carattere tributario.

Art. 27 - Titolarità dei diritti sorgenti dalla polizza

Le azioni, le ragioni e i diritti sorgenti dalla polizza, non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società; spetta in particolare al Contraente compiere tutti gli atti necessari all'accertamento e alla liquidazione del danno. L'accertamento e la liquidazione del danno così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà d'impugnativa.

L'indennizzo liquidato a termini di polizza, non può tuttavia essere pagato che nei confronti o col consenso dell'Assicurato, con l'intervento del Contraente all'atto del pagamento.

Art. 28 - Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 29 - Conservazione delle cose assicurate

Le cose assicurate devono essere conservate con diligente cura e tenute in condizioni tecniche e funzionali in relazione al loro uso e alla loro destinazione, secondo le norme della buona manutenzione; esse non devono mai essere adibite a funzioni diverse da quelle per cui sono costruite, né sottoposte a sollecitazioni anormali o superiori a quelle tecnicamente ammesse.

Art. 30 - Esclusioni

La Società non è obbligata per i danni:

- a) verificatisi in occasione di guerra e atti di guerra in genere (dichiarata e non), invasione, occupazione militare, guerre civili, usurpazione di potere, ribellione, rivoluzione, insurrezione o altri eventi similari, requisizione, nazionalizzazione, sequestro, confisca, tumulti popolari, scioperi, sommosse, occupazioni di fabbrica o di edifici in genere, atti dolosi compresi quelli vandalici, di terrorismo e sabotaggio, a chiunque riferibili, salvo i danni di furto;
- b) verificatisi in occasione di esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, salvo che il Contraente o l'Assicurato provi che il sinistro non ha alcun rapporto con tali eventi;
- c) indiretti da qualsiasi causa originati;
- d) i danni, le spese, i costi, le perdite di qualsiasi natura direttamente o indirettamente derivanti da mancato, errato, inadeguato funzionamento e/o elaborazione del sistema informativo e/o di qualsiasi impianto, apparecchiatura, componente elettronica, firmware, software, hardware; la presente esclusione non pregiudica la indennizzabilità dei danni conseguenti alle cose assicurate derivanti da incendio, fulmine, esplosione, scoppio.

Art. 31 - Foro competente

Foro competente, a scelta della Parte attrice, è esclusivamente quello del luogo di residenza o sede del convenuto oppure quello del luogo ove ha sede l'Agenzia alla quale è assegnata la polizza.

Art. 32 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato valgono le norme di legge.

GLOSSARIO

Ai termini che seguono le parti attribuiscono il significato qui precisato:

RELATIVAMENTE ALL'ASSICURAZIONE IN GENERALE

ASSICURATO/LOCATORE:

Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione ovvero l'Istituto di Leasing indicato in polizza.

ASSICURAZIONE:

Il contratto di assicurazione.

BENI STRUMENTALI:

i beni di cui si avvale la produzione per ottenere altro bene o servizio, in seguito chiamate "cose".

CONTRAENTE/CONDUTTORE/LOCATARIO:

Il soggetto che stipula il contratto nell'interesse dell'Assicurato/Locatore.

COSE ASSICURATE:

il bene strumentale identificato in polizza, oggetto della locazione finanziaria (leasing)

DANNO INDENNIZZABILE:

l'importo del danno calcolato (ai fini del valore a nuovo e/o della preesistenza, se ed in quanto applicabili), sulla base delle condizioni tutte di polizza, prima dell'applicazione di eventuali franchigie, scoperti e/o limiti di indennizzo che verranno successivamente conteggiati nella determinazione dell'indennizzo dovuto dalla Società.

FRANCHIGIA:

Importo, espresso in valore assoluto o in percentuale sulla somma assicurata, che può prevedere un importo massimo e/o minimo, che viene dedotto dal Danno Indennizzabile e che l'Assicurato tiene a suo carico.

INDENNIZZO:

La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.

PERIODO DI ASSICURAZIONE:

Si intende stabilito nella durata di un anno, salvo che l'assicurazione sia stata stipulata per una minore durata, nel caso esso coincide con la durata del contratto.

POLIZZA O CONTRATTO:

Il documento che prova l'assicurazione.

PREMIO:

La somma dovuta dal Contraente alla Società.

RISCHIO:

La probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne.

SCOPERTO:

La percentuale del danno indennizzabile ai termini di polizza che rimane a carico dell'Assicurato per ciascun sinistro.

SINISTRO:

Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.

SOCIETÀ:

Aviva Italia S.p.A.

RELATIVAMENTE ALLA POLIZZA LEASING

INCENDIO: Combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi.

ESPLOSIONE: Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.

SCOPPIO: Repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto ad esplosione. **Gli effetti del gelo e del “colpo d’ariete” non sono considerati scoppio.**

INCOMBUSTIBILITÀ: Si considerano incombustibili sostanze e prodotti che alla temperatura di 750° C non danno luogo a manifestazioni di fiamma né a reazione esotermica.

Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell’Interno.

FURTO:

L’impossessamento di cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne ingiusto profitto per sé o per altri.

SERRAMENTO:

Il manufatto per la chiusura dei vani di transito, illuminazione e aerazione delle costruzioni.

VETRO ANTISFONDAMENTO:

manufatto in grado di ostacolare, i tentativi di sfondamento attuati con corpi contundenti, come mazze, picconi, spranghe e simili.

Detto manufatto deve essere costituito da:

- a) vetro stratificato, rispondente alle caratteristiche costruttive e di resistenza previste dalla normativa UNI 9186 in modo da ottenere una lastra massiccia di unico spessore totale costituita da più strati di vetro accoppiati tra loro rigidamente, con interposto, tra vetro e vetro e per l’intera superficie, uno strato di materiale plastico.
- b) lastra di unico strato di materiale sintetico (Plexiglass, Pvc, Lexan, Macrolon) di spessore non inferiore a 6 mm

MEZZI DI CHIUSURA:

Manufatti e congegni di chiusura atti a difendere per tutta la loro estensione ogni apertura verso l’esterno (vani di transito, d’illuminazione ed aerazione) dei locali contenenti le cose assicurate ed aventi caratteristiche minime rispondenti a quanto descritto all’art. 3 comma a) delle Condizioni Generali di Assicurazioni.

VALORE INTERO:

Forma di assicurazione che comporta, in caso di danno, l’applicazione della proporzionale a carico dell’Assicurato, così come previsto dall’art. 1907 del Codice Civile, qualora risulti dalle stime che il valore a nuovo o di rimpiazzo delle cose al “momento del sinistro” eccede le somme assicurate.

Aviva Italia S.p.A.

Via A. Scarsellini 14 - 20161 Milano

www.aviva.it

Tel: +39 02 2775.1

Fax: +39 02 2775.204

Pec: aviva_italia_spa@legalmail.it



Aviva Italia S.p.A. è una società del Gruppo Aviva



Sede legale e sede sociale in Italia Via A. Scarsellini 14 20161 Milano Capitale Sociale Euro 45.684.400,00 (i.v.) R.E.A. di Milano 1277308 Iscrizione al Registro delle Imprese di Milano, Codice Fiscale e Partita IVA 09197520159 Società con unico socio soggetta a direzione e coordinamento di Aviva Italia Holding S.p.A. Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato n. 18652 del 09/10/1990 (Gazzetta Ufficiale n. 247 del 22/10/1990) e con Provv. ISVAP n. 2282 del 25/05/2004 (Gazzetta Ufficiale n. 128 del 03/06/2004) Iscrizione all'Albo delle Imprese di Assicurazione n. 1.00091 Iscrizione all'albo dei gruppi assicurativi n. 038.00005